

Edizione di sabato 1 luglio 2017

IVA

Agenzie viaggi: la rilevazione dei ricavi di vendita di biglietteria aerea
di Giulio Benedetti

ADEMPIMENTI

Assegnazione agevolata: quando il modello dichiarativo è incompleto
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: proroga di un anno del periodo agevolato
di Giovanna Greco

CONTABILITÀ

Trattamento delle riserve di utili ante trasformazione da SdP in SdC
di Viviana Grippo

IVA

Manovra correttiva in sintesi
di Dottryna

IVA

Agenzie viaggi: la rilevazione dei ricavi di vendita di biglietteria aerea

di Giulio Benedetti

La **gestione contabile e fiscale** della biglietteria aerea, molto frequente nella pratica quotidiana, si rivela spesso **complessa** e ricca di particolarità: il riferimento è alla gestione della biglietteria aerea da parte delle agenzie viaggi in **regime Iva ordinario**, cioè come vendita di **servizio singolo** (il tipico caso del cliente che entra in agenzia viaggi richiedendo l'emissione di un biglietto aereo) e non nel caso di inclusione del volo aereo in un pacchetto turistico (in tal caso verrebbe applicato il regime Iva speciale 74-ter).

Innanzitutto una premessa: le agenzie viaggi, nella gestione della biglietteria aerea per voli di linea (quei voli cioè organizzati da compagnie aeree aderenti alla **IATA**, la principale associazione internazionale di compagnie aeree, alla quale generalmente, salvo rare eccezioni, non aderiscono le compagnie *low-cost*), possono essere dotate di licenza IATA (e quindi effettuare la prenotazione diretta dei voli aerei di linea attraverso l'apposito canale di pagamento denominato **BSP** – *Billing and Settlement Plan*) oppure, per le agenzie viaggi non dotate di licenza IATA, possono affidarsi ai cosiddetti **“consolidatori”** cioè le agenzie viaggi dotate di licenza IATA che effettuano le prenotazioni dei voli di linea per conto terzi.

Di conseguenza, le agenzie viaggi se **dotate di licenza IATA** possono emettere documento fiscale di vendita per **l'intero corrispettivo** percepito dal cliente (volo aereo + eventuale commissione di intermediazione addebitata al cliente) e possono **ricevere una commissione** direttamente dalla compagnia aerea per il servizio di intermediazione.

Bisogna precisare che l'agenzia opera attraverso un **“mandato con rappresentanza”**, di conseguenza la sua attività consiste nella **intermediazione** nel rapporto tra compagnia aerea e cliente viaggiatore, con la conseguenza che l'onere di emissione del documento fiscale comprovante l'acquisto del biglietto aereo rimane in capo alla compagnia aerea.

Di conseguenza l'agenzia viaggi non ha alcun titolo per poter emettere **fattura relativa al biglietto aereo**. Nella prassi quotidiana, però, capita sovente che i clienti richiedano all'agenzia l'emissione di fattura anche per il corrispettivo relativo al volo aereo.

Trattandosi di agenzia viaggi con licenza IATA è consentito alla stessa, previa autorizzazione del vettore aereo, di **integrare il biglietto aereo** con indicazione della denominazione e della partita Iva del cliente (attraverso una procedura telematica).

In alternativa, le agenzie viaggi **senza licenza** IATA possono emettere documento fiscale di vendita solo per la **commissione** di intermediazione addebitata al cliente, ed eventualmente ricevere una commissione dall'agenzia viaggi che agisce come **consolidatore**.

Per l'acquisto e successiva rivendita di biglietteria aerea le norme di riferimento sono gli [**articolo 7-quater, comma 1, lettera b\)**](#), e l'[**articolo 9 del D.P.R. 633/1972**](#): sono tassati, ai fini Iva, in Italia i trasporti di passeggeri che si eseguono **integralmente sul territorio nazionale**, mentre i **trasporti internazionali** risultano rilevanti in Italia solo per la parte effettuata sul territorio nazionale.

Come previsto inoltre dall'[**articolo 9 del D.P.R. 633/1972**](#), se trattasi di trasporto internazionale, la **tratta di territorio** percorsa fuori dall'Italia risulta fuori campo Iva, mentre la tratta di territorio percorsa in Italia risulta non imponibile Iva.

Per semplificare l'onerosità di questo calcolo (anche di fronte all'evidenza che spesso le tratte possono subire variazioni in corso, dovute ad esempio a modifiche di tragitto per esigenze meteo) la [**circolare AdE 37/E/2011**](#) ha consentito di applicare le **percentuali forfettarie** del 38% di percorrenza nel territorio italiano (e quindi di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, n. 1) e del 62% di percorrenza al di fuori del territorio italiano (e quindi fuori campo Iva).

Da precisare che i trasporti effettuati da aerei **tra due aeroporti nazionali**, anche se attraversano spazi internazionali, sono interamente soggetti ad Iva in Italia (con aliquota 10%).

Di conseguenza **questo il trattamento Iva del trasporto passeggeri a mezzo aereo**.

Voli internazionali (partenza in Italia e arrivo estero, o viceversa)

Non Imponibile Iva [**articolo 9 comma 1 n. 1**](#) per il 38% del corrispettivo

Fuori Campo Iva [**articolo 7-quater comma 1 lett. b\)**](#)
per il 62% del corrispettivo

Voli internazionali (partenza ed arrivo in paese estero)

Fuori Campo Iva [**articolo 7-quater comma 1 lett. b\)**](#)
per il 100% del corrispettivo

Particolare attenzione andrà posta nel caso di **acquisto di biglietteria aerea da vettori esteri**, cioè non identificati fiscamente in Italia: in tal caso per le operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia (quindi le operazioni imponibili o non imponibili Iva, mentre verranno esclusi i fuori campo Iva) dovranno essere adottati gli accorgimenti di cui all'[**articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972**](#) e cioè gli adempimenti relativi all'inversione contabile (*reverse charge* oppure emissione di autofattura):

- **in caso di vettore comunitario**, la fattura andrà **integrata** con inserimento di Iva al 10% (in caso di tratta interamente nazionale) o le causali di non imponibilità Iva [**articolo 9**](#) (per il 38% del corrispettivo) e fuori campo Iva [**articolo 7-quater, comma 1, lett. b**](#), (per il 62% del corrispettivo) in caso di tratta internazionale ma con partenza oppure arrivo in Italia;

- **in caso di vettore extraUE**, dovrà essere emessa **autofattura** con le medesime caratteristiche di integrazione Iva di cui sopra;
- **in caso di tratta interamente internazionale** (partenza ed arrivo in paese estero) non dovrà essere svolta alcuna operazione di integrazione od autofattura in quanto trattasi di operazione interamente fuori campo Iva ex [**articolo 7-quater, comma 1, lett. b\).**](#)

Si precisa, infine, che per quanto riguarda le operazioni con soggetti comunitari, non vi è alcun obbligo **intrastat** in quanto in base all'[**articolo 50, comma 6, del D.L. 331/1993**](#) le operazioni di trasporto passeggeri sono escluse dall'obbligo di compilazione e presentazione del modello intrastat (così come i servizi speciali di cui agli [**articolo 7-quater**](#) e [**7-quinquies**](#)).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Assegnazione agevolata: quando il modello dichiarativo è incompleto

di Lucia Recchioni

Lo scorso **16 giugno** è scaduto il termine per il versamento della **seconda rata dell'imposta sostitutiva** dovuta dai soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni in tema di **assegnazione, cessione e trasformazione agevolata** entro il **30 settembre 2016**.

L'imposta sostitutiva doveva infatti essere versata nella misura del **60%** entro il **30 novembre 2016**, mentre la restante parte aveva quale scadenza di pagamento appunto il **16 giugno 2017** (termine tra l'altro “slegato” dalle attuali scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi).

I codici tributo da utilizzare sono stati individuati dalla [**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 73/E/2016**](#) e sono:

- il codice tributo **1836** per l'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze**;
- il codice tributo **1837** per l'**imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate.

Giova tuttavia sottolineare che i soggetti che hanno dimenticato il versamento non subiranno la decadenza dall'agevolazione, in quanto, come ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate con la [**circolare 26/E/2016**](#), “*l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva*”.

Pertanto, **l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva** non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata, in quanto l'imposta sostitutiva **non versata** è semplicemente iscritta a ruolo.

Il contribuente può comunque avvalersi della possibilità di ricorrere allo strumento del **ravvedimento operoso**: la sanzione ridotta dovrà essere calcolata applicando le ordinarie regole previste per le violazioni relative ai versamenti, e il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il codice **8913**.

Rassicurati, quindi, i soggetti che non hanno potuto effettuare i versamenti nei termini, permangono dubbi riguardo a quelle situazioni nelle quali, effettivamente, **non** è stato

possibile indicare in dichiarazione dei redditi i **valori dei beni assegnati** e la relativa imposta sostitutiva.

Ci si riferisce, in particolare:

- alle **società di persone** con **esercizio cessato prima del 31.12.2016** (in quanto, ad esempio, poste in **liquidazione**), le quali hanno dovuto compilare il **modello Unico 2016 SP**, ove, al quadro RQ, **non era prevista la sezione** per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, in modo da consentire il perfezionamento dell'agevolazione in esame;
- alle **società di capitali** il cui **periodo d'imposta è terminato prima del 31.12.2016** e hanno dovuto quindi procedere alla compilazione del modello **Unico 2016 SC**, nel quale, pur essendo prevista un'apposita sezione per l'indicazione della **base imponibile positiva** dell'imposta sostitutiva, **non** era presente alcun quadro ove indicare l'eventuale **base imponibile negativa**.

Con riferimento al primo punto, la [**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 54/E/2017**](#) ha chiarito che trova “*applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili*”.

Pertanto, prosegue la risoluzione citata, “*solo per i soggetti suindicati, l'esercizio dell'opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta*”.

È infine richiesta la redazione di un **prospetto di raccordo**, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta per la definizione dell'opzione in parola, da **inviare** all'Ufficio territorialmente competente oppure **conservare** ed esibire a richiesta degli **organi di controllo**.

In considerazione di quanto appena esposto pare quindi evidente che, in questo specifico caso, il **versamento** assume una **diversa valenza**, e l'**omissione** può effettivamente determinare la **decadenza dal beneficio**.

Insomma, si assiste all'applicazione di **regole difformi** a seconda del **modello di dichiarazione dei redditi** redatto dal contribuente.

A conclusioni parzialmente diverse si giunge con riferimento alle **società di capitali** che, nella compilazione del modello **Unico 2016 SC** hanno potuto compilare il **quadro RQ** solo se la base imponibile dell'imposta sostitutiva era **positiva**.

Se, invece, la **base imponibile** era **negativa**, l'agevolazione ha avuto rilevanza solo ai fini delle **imposte indirette**, non comportando alcun versamento né alcun **adempimento dichiarativo** ai

fini delle imposte dirette.

Anche in questo caso può ritenersi che sia possibile far riferimento ai chiarimenti forniti con la [**risoluzione 54/E/2017**](#), la quale, pur non occupandosi direttamente delle **società di capitali** (soffermandosi esclusivamente sulle società di persone) espressamente chiarisce quanto segue: *“nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il **modello Unico** da utilizzare **non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari** per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi dovranno essere forniti solo a **richiesta dell'Agenzia delle entrate**”*.

Trova quindi applicazione, anche con riferimento alla richiamata fattispecie, il principio di carattere generale del cd. **comportamento concludente**.

Seminario di specializzazione
L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: proroga di un anno del periodo agevolato

di Giovanna Greco

Con la **Manovra correttiva 2017** le agevolazioni delle *start up innovative* sono state prorogate di un anno. Infatti, è stato eliminato lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di *start up* innovativa (5 anni) e la durata massima dell'intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni). In tal senso, **è stato prorogato da 4 a 5 anni il limite temporale dei benefici previsti dalla normativa in vigore a favore delle società start up.**

La norma specifica che **non sono interessate dall'estensione temporale le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della L. 221/2012**, le quali **rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all'articolo 25, comma 3**, ossia: 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

La modifica approvata è stata apportata in **coerenza** con quanto disposto dal comma 11-ter dell'articolo 4 del Decreto *Investment Compact* che ha incrementato di un anno, da 4 a 5, il periodo di tempo dalla data di costituzione delle società entro il quale poter essere considerate *start up* innovative. Lo sfasamento temporale esistente aveva infatti generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato. Non era, infatti, ben evidente se le agevolazioni potessero essere godute per i primi 4 anni e non nel quinto anno. I dubbi sono stati superati con la modifica approvata.

Con la proroga di un anno del periodo di applicazione del regime agevolativo **le start up innovative hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale**. Inoltre, le *start up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.a., come:

- la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti;
- la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
- l'offerta al pubblico di quote di capitale;
- la remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.

Alle *start up* innovative **non si applica la disciplina delle procedure concorsuali**. Esse sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento.

Si ricorda che l'articolo 57, comma 3, della Manovra correttiva ha previsto l'adeguamento, da 4 a 5 anni dalla data di costituzione di una *start up* innovativa, del periodo di applicazione delle disposizioni in materia di **rappporto di lavoro** di cui all'[articolo 28 del D.L. 179/2012](#).

La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start up* innovativa è costituita da una **parte fissa**, che **non può essere inferiore al minimo tabellare previsto**, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una **parte variabile**, composta dalle voci collegate all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri parametri concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Peraltro, il successivo comma 8 prevede che ai **contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** è concessa la possibilità di definire i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società *start up*.

È il caso di evidenziare che il processo di allineamento tra le diverse tempistiche dettate per le *start up* innovative tuttavia non è completo. Resta infatti **fissato a 4 anni il termine indicato al comma 3 dell'articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs act)**, il quale prevede alcune deroghe specifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato disciplinati nello stesso articolo 21. Ai sensi del comma 1, in particolare, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi indipendentemente dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse maggiore il contratto si **trasforma** in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio della sesta proroga. Il successivo comma 2 stabilisce che nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ossia 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Così come disposto **dal comma 3 del D.Lgs. 81/2015, i suddetti limiti previsti per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine non si applicano alle imprese start up innovative per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società** ossia per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell'[articolo 25 del D.L. 179/2012](#) per le società già costituite. Tale periodo di 4 anni non è stato toccato nel corso del percorso di conversione della Manovra correttiva. In definitiva, quindi, **non è del tutto chiaro** se la *start up* innovativa possa applicare le deroghe relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato solo per i primi 4 anni di vita e non nel quinto.

Seminario di specializzazione

START UP

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Trattamento delle riserve di utili ante trasformazione da SdP in SdC

di Viviana Grippo

La trasformazione è disciplinata dagli [**articoli 2498 e seguenti del cod. civ.**](#), secondo cui “*con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*”.

È possibile distinguere **due tipologie di trasformazione**:

- quella omogenea e
- quella eterogenea.

La prima si manifesta ogni volta che oggetto di trasformazione sono società con scopo lucrativo; **tra le trasformazioni eterogenee** si distinguono:

- le trasformazioni nel medesimo ambito societario;
- le trasformazioni progressive da società di persone a società di capitali;
- le trasformazioni regressive da società di capitale in società di persone.

Relativamente alla trasformazione da società di persone in società di capitali, **l'articolo 2500-ter cod. civ. prevede che**: “*salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.*

Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo”.

Particolare attenzione va data alla **gestione delle riserve di utili formatesi prima** dell'atto e costituite da utili già tassati.

Infatti, nel periodo ante trasformazione gli utili, prodotti dalla società di persone, sono stati

imputati ai soci per trasparenza e sono quindi stati tassati a prescindere dalla loro distribuzione. Dopo la trasformazione invece gli utili saranno tassati, in capo ai soci, solo all'atto della distribuzione.

Occorre domandarsi quindi, a trasformazione avvenuta, come trattare gli utili pre-esistenti.

L'articolo 170, comma 3, del Tuir specifica che tali utili saranno esenti da tassazione in caso di distribuzione a condizione che siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine.

Contabilmente quindi si dovrà procedere rilevando le riserve in apposito conto intitolato **“Riserve di utili imputati per trasparenza”** (non occorre eseguire la stratificazione degli utili dovendo fornire l'informazione in nota integrativa).

Questa apposita allocazione dovrà essere mantenuta in bilancio a partire dall'esercizio successivo alla trasformazione fino alla distribuzione.

In merito alla distribuzione, va chiarito che per tale tipologia di riserva non trova applicazione la previsione di cui all'**articolo 47 del Tuir** relativa all'ordine di distribuzione. I soci saranno quindi **liberi** di distribuire la “tipologia” di utili preferita cominciando da quelli tassati o dagli utili formatisi dopo la trasformazione.

In caso di mancata separata indicazione in bilancio delle riserve di cui trattasi, esse saranno soggette alle modalità di tassazione ordinaria.

Un analogo trattamento è riservato anche agli utili formatisi nel **periodo intercorrente tra il primo giorno dell'esercizio di efficacia della trasformazione e la data di efficacia della trasformazione stessa**.

In merito va rilevato che, mentre fiscalmente si determinano due diversi periodi di imposta, civilisticamente, l'esercizio sociale rimane unico con determinazione di un unico utile civilistico contenente le due componenti fiscali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Manovra correttiva in sintesi

di Dottryna



Il testo definitivo della Manovra correttiva ha apportato rilevanti novità sotto il profilo fiscale in diversi ambiti.

Al fine di fornire una quadro d'insieme della “manovrina”, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Carte di lavoro*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo schematizza alcune delle modifiche intervenute.

È stato pubblicato sul **Supplemento ordinario** n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale, **n. 144 del 23 giugno 2017**, la [L. 96/2017](#) di conversione del D.L. 50/2017 (d'ora in avanti anche solo decreto) recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”.

La **legge di conversione**, la cui **entrata in vigore** è stata fissata nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, contiene alcune rilevanti modifiche rispetto alla prima versione del decreto.

Tre delle principali novità sono schematizzate nella **tabella qui di seguito**.

DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE

Articolo 2 Riduzione di 2 anni del termine per operare la **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

La nuova disposizione, infatti, riformula il [comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972](#), stabilendo che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto**.

Prima della modifica la detrazione poteva essere fruitta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

La novella interviene altresì sull'[articolo 25](#) del decreto Iva prevedendo che le **fatture di acquisto** debbano essere **registerate** entro il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno di ricezione del documento.

I nuovi termini di decadenza si applicano **alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**.

VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE

Articolo 3 Riduzione da 15.000 a **5.000** euro del limite al di sopra del quale, ai fini della **compensazione**, è necessario il **visto di conformità**.

La novella impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull'Iva annuale.

Relativamente ai crediti Iva si prevede che:

- la compensazione può avvenire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- il visto di conformità riguarda anche l'utilizzo in compensazione del **credito Iva infrannuale** di importo superiore a 5.000 euro e deve essere apposto sull'istanza da cui emerge.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo dell'utilizzo del **canale telematico** per ogni tipologia di **compensazione** riguardante i **soggetti titolari di partita Iva**, indipendentemente dall'importo. In particolare, l'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi ed addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai **crediti d'imposta da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

LOCAZIONI BREVI

Articolo 4 Possibilità di optare per la **cedolare secca** anche per i redditi derivanti dai **contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017**; troverà applicazione l'**aliquota del 21%**.

Si intendono per **locazioni brevi** i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori dell'esercizio d'impresa, ovvero a seguito di **intermediazione immobiliare**, così come anche tramite **soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di **sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

Mediante regolamento ministeriale verranno definite, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i **criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale**, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al **numero delle unità immobiliari** locate ed alla **durata delle locazioni nell'anno solare**.

Contestualmente, la norma prevede l'obbligo per i soggetti che svolgono **attività di intermediazione immobiliare** – anche attraverso portali *on line* – di **trasmettere** i dati relativi ai contratti di cui sopra conclusi per il loro tramite entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello a cui si riferiscono i dati stessi, pena l'applicazione di una **sanzione specifica** (è prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza). Inoltre, questi soggetti, qualora **incassino i canoni o i corrispettivi** ovvero **intervengano nel pagamento** dei predetti compensi, sono tenuti ad operare una **itenuta del 21%** all'atto del pagamento; se il locatore non opta per la cedolare secca allora la ritenuta si considera operata a titolo di **acconto**.

Gli **intermediari non residenti** in possesso di una **stabile organizzazione** in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I **soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia**, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'[articolo 23 del D.P.R. 600/1973](#).

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno**, nonché degli **ulteriori adempimenti** previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Con apposito provvedimento AdE, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verranno stabilite le **disposizioni attuative**.

Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in *Dottryna* sono altresì trattati i seguenti aspetti:

- **le modifiche alla disciplina sullo *split payment*;**
- **la rimodulazione delle aliquote Iva;**
- **le novità in materia di reclamo e mediazione;**
- **la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti;**
- **le novità in tema di *patent box*, Iri e *transfer pricing*.**

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)